DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO, DI PREVIDENZA E DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Art. 10

Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione

Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente: " 3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.". Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente: " 7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.". Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2 trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e).

Versione in vigore dal 14 giugno 1995, non più in vigore dal 14 agosto 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito
Estremi	Decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-collocamento-di-previdenza-e-di-interventi-232-1995/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

art-10-piani-per-l-inserimento-professionale-dei-giovani-nelle-aree-ad-alto/versione/0